Repubblica Italiana – Regione Sicilia
Istituto Scolastico Comprensivo "L.Sciascia"
Stradale per S. Giovanni Galermo sn – MISTERBIANCO
CODICE FISCALE 93066950879
Tel. 095 / 7556969 - fax 095 / 7556960 / e-mail ctic88800r@istruzione.it

DOCUMENTO SUGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

PREMESSA NORMATIVA

La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria una parziale rimodulazione dell'attività didattica e una ridefinizione normativa dei criteri di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo, pertanto in riferimento all'anno scolastico 2021-2022 si rimanda alla normativa specifica di questa annualità.
Disposizioni di riferimento:

- decreto legislativo 62/2017
- decreto ministeriale 741/2017
- circolare ministeriale 1865/2017.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli articoli 6 e 7 del decreto Legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.
La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

In sede di scrutinio finale, la valutazione viene espressa in decimi ed è derivante dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.
Al punteggio complessivo risultante dalla media dei due indicatori previsti dall'O.M. (ammissione + prova/e d'esame) il collegio dei docenti stabilisce, inoltre, di assegnare fino ad un massimo di 0,5 punti a quei candidati che si trovano in possesso delle seguenti circostanze:

- percorso scolastico superiore a 9
- assiduità nella frequenza
- interesse e impegno al dialogo educativo
- partecipazione ad attività complementari ed integrative certificate

In presenza di una media inferiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per difetto. In presenza di una media finale pari o superiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per eccesso.
L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2021/2022.
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti" (art. 7, comma 1).
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
"Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento" (art. 4, comma 5).

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE

In base all'O.M. "[…] la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame."
La proposta di assegnazione dell'eventuale LODE può essere avanzata se si verificano le seguenti condizioni:

- voto di ammissione A.S. 2021/2022 almeno 9/10
- valutazione colloquio 10/10
- valutazione del triennio nella fascia del 9/10 o 10/10

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

“In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze” (art. 6, comma 2). Per gli alunni privatisti non è prevista detta certificazione.
I modelli da utilizzare sono quelli allegati al DM 742/2017.
Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non incide sull’ammissione all’esame di Stato. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove Invalsi la certificazione delle competenze è integrata con i livelli raggiunti (cfr. DM 742/2017). Per gli alunni privatisti la certificazione delle competenze non è prevista.

ALUNNI DISABILI

Il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI tempi e modalità di realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le sue potenzialità e con i livelli di apprendimento raggiunti.
L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità dell’alunno ha valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ALUNNI CON DSA

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
Per l’elaborazione e la presentazione dell’elaborato può essere concesso l’uso di apparecchiature e strumenti informatici ritenuti funzionali alla presentazione dell’elaborato.

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con detto piano.

PUBBLICAZIONE ESITI

Al termine di tutte le presentazioni degli elaborati di tutte le classi, vengono convocati i consigli di classe per gli scrutini finali.
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione nei tabelloni dell’istituzione scolastica e nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento; in caso di non superamento dell’esame, verrà indicata solo la dicitura “non diplomato”.